

Art. 121

All'articolo 121 apportare le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita con la seguente *“Opzione per la cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali”*

b) al comma 1:

1) dopo la parola *“detrazione”* aggiungere la seguente *“spettante”*;

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente *“a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;”*;

3) lettera b) è sostituita dalla seguente *“b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.”*;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: *“1-bis L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.”*;

d) al comma 2, lettera d), le parole *“comma 219”* sono sostituite dalle seguenti *“commi 219 e 220”*;

e) al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

1) al primo periodo sopprimere la parola *“anche”*;

2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente *“Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'[articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), e all'[articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.](#)”*;

f) al comma 4, secondo periodo le parole *“allo sconto praticato e al credito”* sono sostituite dalle seguenti: *“al credito di imposta”*;

g) al comma 7 dopo le parole: *“in vigore”* aggiungere le seguenti: *“della legge di conversione”* e aggiungere, in fine, le parole: *“anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322”*.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento intende precisare alcuni aspetti della disciplina della cessione dei crediti di imposta prevista dall'articolo 121 anche al fine di superare possibili incertezze interpretative in sede attuativa.

In primo luogo, con riferimento allo sconto in fattura, il comma 1 viene modificato al fine di precisare che il credito di imposta spettante al fornitore, invece è pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario indipendentemente dal livello dello sconto applicato. Si tiene conto, in tal modo, del fatto che le detrazioni di cui all'articolo 119, hanno una aliquota pari al 110 per cento della spesa, mentre lo sconto non può essere superiore all'intero importo della spesa sostenuta. Per il medesimo motivo, al comma 4, si sopprime il riferimento alla responsabilità per l'utilizzo del

credito di imposta in misura superiore allo sconto praticato, in quanto nei casi di detrazione pari al 110 per cento è fisiologica la differenza tra importo del credito di imposta e dello sconto in fattura.

Sulla base della nuova formulazione del comma 1 si evince, inoltre, con maggiore chiarezza che lo sconto in fattura può essere operato anche da una pluralità di fornitori che abbiano concorso all'effettuazione degli interventi che danno titolo alla detrazione. Si modifica, inoltre, la lettera *b*) del comma 1 precisando che la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo nel caso della sua cessione ad altri soggetti. Non si è ritenuto di precisare che non sussistono limiti al numero di cessioni ritenendosi che tale specificazione – implicita nella norma in esame – potrà essere esplicitata in sede attuativa.

Si prevede l'inserimento del comma *1-bis*, in coordinamento alla analoga modifica prevista all'articolo 119, al fine di stabilire la possibilità di optare per la cessione e lo sconto ad ogni stato avanzamento lavori in relazione alla singola fattura emessa, precisando che anche in tali ipotesi è possibile optare per lo sconto o la cessione in luogo della detrazione spettante. Inoltre, si prevede che per gli interventi di cui all'articolo 119, nel caso di opzione per la cessione o per lo sconto gli stati di avanzamento dei lavori rilevanti ai fini dell'applicazione della misura in questione non possono essere più di due per ciascun intervento e, in ogni caso, che ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

Con riferimento all'utilizzo dei crediti ceduti, con le modifiche introdotte al comma 3 si prevede una deroga all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, che reca un divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

Tenuto conto che l'emendamento contiene modifiche all'articolo 121 dirette a superare le criticità applicative contenute dell'attuale testo, il comma 7 viene modificato al fine di fare riferimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, come termine per l'adozione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate contenente le disposizioni attuative dell'articolo 121 in argomento. Viene inserito, infine, il riferimento alla facoltà per il contribuente di avvalersi, per la comunicazione in via telematica dei dati relativi all'opzione:

- dei soggetti che rilasciano il visto di conformità, per le opzioni di cui all'articolo 119;
- degli intermediari abilitati, per le opzioni di cui all'articolo 121.

Art. 121

TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE

Articolo 121

(Opzione per la cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali)

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione **spettante**, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

1-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:

a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#);

b) efficienza energetica di cui all'[articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2013, n. 90](#) e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;

c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del [decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2013, n. 90](#), e di cui al comma 4 dell'articolo 119;

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, **commi 219 e 220**, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del [decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2013, n. 90](#), e di cui al comma 8 dell'articolo 119;

3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. **Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con**

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto **al credito di imposta** ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'[articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#) e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del [decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#).

5. Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'[articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), e delle sanzioni di cui all'[articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#).

6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore **della legge di conversione del** presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica **anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322**.